

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

n. 33

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 20 al 26 maggio 1993)

INDICE

ALBERICI ed altri: sulle nomine dei tre nuovi direttori generali del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (4-02822) (risp. COLOMBO, <i>ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	Pag. 943	FLORINO: sulla pratica di pensione di reversibilità del signor Alfredo De Carlo, residente a Napoli (4-00597) (risp. COLONI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	Pag. 950
BETTONI BRANDANI: sulla liquidazione dei crediti da parte delle ditte che hanno effettuato lavori sulla linea ferroviaria Stia-Arezzo-Sinalunga durante la gestione commissariale governativa (4-02734) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti</i>)	944	sulla pratica per l'ottenimento dell'assegno di privilegio del signor Mario Vairo, residente a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) (4-02117) (risp. COLONI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	951
BRESCIA ed altri: sulla discriminazione perpetrata ai danni di alcuni ragazzi portatori di handicap ad Igea Marina (Forlì) (4-00603) (risp. CONTRI, <i>ministro senza portafoglio per gli affari sociali</i>)	945	GALDELLI: sulla modifica del tracciato dell'elettrodotto da Roccapriore a Orte (4-02055) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti</i>)	951
COCCIU: sulla concessione delle aree e dei servizi dell'aeroporto di Olbia-Costa Smeralda (4-01613) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti</i>)	947	IANNI ed altri: sull'opportunità di aggiornare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 1974, riguardante la facoltà della pubblica amministrazione di sostituire documenti dei propri archivi (4-01762) (risp. CASSESE, <i>ministro senza portafoglio per la funzione pubblica</i>)	952
DANIELI: sull'opportunità di istituire presso il tribunale di Verona una seconda sezione penale (4-00540) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	948	MOLINARI ed altri: sull'ammodernamento della linea ferroviaria Chivasso-Aosta-Prè Saint Didier (4-01654) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti</i>)	953
FILETTI: sulla Cassa nazionale previdenza avvocati e procuratori legali (4-01548) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	949	PELELLA: sul diverso trattamento previsto in materia di pensione privilegiata e di equo indennizzo tra il personale militare e delle forze di polizia e il restante personale statale	

26 MAGGIO 1993

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 33

(4-02363) (risp. CASSESE, <i>ministro senza portafoglio per la funzione pubblica</i>)	Pag. 956	dente a Limbiate (Milano), per una condanna riportata nel 1975 per il furto di una bicicletta (4-00384) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	Pag. 963
PINNA ed altri: sulle carenze nell'organico degli agenti di custodia nel carcere di Badu 'e Carros (Nuoro) (4-00848) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	957	SPOSETTI: sull'appalto dei lavori per la costruzione degli uffici giudiziari del comune di Viterbo (4-00782) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	964
PREIONI: sulla pretura circondariale di Verbania (4-01547) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	958	STAGLIENO ed altri: sull'intervento dell'Italia nel processo di pace avviato in Cambogia (4-02699) (risp. GIACOVAZZO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	966
SERENA: sul procedimento giudiziario a carico della signorina Eleonora Voltan, tossicodipendente, reclusa nel carcere femminile di Venezia (4-01038) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	959	TADDEI ed altri: sulle precarie condizioni di sicurezza e vivibilità della casa di reclusione di San Gimignano (Siena) (4-00994) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	967
SPECCHIA: sulla modifica degli orari pomeridiani dei treni della linea ferroviaria Brindisi-Taranto (4-02261) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti</i>)	962	VISIBELLI: sulla grave disorganizzazione presso l'aeroporto di Bari-Palese (4-02019) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti</i>)	968
SPERONI: sulle evoluzioni di un elicottero adibito dalla società Progesam per il trasporto di operai al fine di allontanare un gruppo di cittadini introdottisi all'interno della cava Sant'Antonio di Buscate (Milano) (4-00088) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti</i>)	963	ZECCHINO: sulle borse di studio utilizzabili presso l'Università di Napoli in favore di giovani laureati in medicina (4-02778) (risp. COLOMBO, <i>ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	970
sulla persistenza dell'obbligo della firma cui è sottoposto il signor Ignazio Catanzaro, resi-			

ALBERICI, NOCCHI, BUCCIARELLI, PAGANO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso che con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri sono stati recentemente nominati tre nuovi direttori generali del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nelle persone dei dottori Cristalli, Masia e De Cillis, si chiede di conoscere:

i particolari titoli di qualificazione professionale che hanno suggerito e determinato le suddette nomine;

se le medesime corrispondano a criteri di equità rispetto al personale in servizio avente titolo e di funzionalità rispetto alle esigenze della nuova amministrazione.

(4-02822)

(23 marzo 1993)

RISPOSTA. - Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 26 febbraio 1993, ha approvato, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la nomina a dirigenti generali nel ruolo dell'amministrazione del Ministero (il relativo decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993 è stato trasmesso agli organi di controllo per gli ulteriori adempimenti di competenza) dei seguenti dirigenti già in servizio presso l'amministrazione medesima:

1) dottor Matteo Cristalli, primo dirigente, proveniente dai ruoli del Ministero della pubblica istruzione e collocato fuori ruolo quale membro effettivo del collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia spaziale italiana, ai sensi dell'articolo 13 della legge 30 maggio 1988, n. 186, ove è stato confermato contestualmente alla promozione a dirigente generale;

2) dottor Giuseppe De Cillis, dirigente superiore, proveniente dai ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali e direttore del Servizio vigilanza sugli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di ricerca;

3) dottor Antonello Masia, primo dirigente dell'ufficio II del Dipartimento per l'istruzione universitaria, proveniente dai ruoli dell'amministrazione centrale della Pubblica istruzione.

Riguardo ai criteri di nomina, nelle valutazioni intervenute per la formulazione della proposta si è tenuto conto del possesso di una professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, con particolare riguardo alla solida preparazione giuridico-amministrativa, nonché dell'esperienza maturata in settori di interesse di questo Ministero.

Per quanto attiene i titoli di qualificazione professionale si rimanda ai relativi *curricula*.

Per quanto attiene, invece, i criteri di equità rispetto al personale avente titolo e di funzionalità rispetto alle esigenze del servizio, si fa presente che l'amministrazione, sia per la recente istituzione del

Ministero (legge 9 maggio 1989, n. 168) che per il vasto processo di riforma del sistema universitario e della ricerca, che ha caratterizzato la scorsa legislatura, ha dovuto affrontare una fase di riorganizzazione generale dei settori di competenza e pertanto operare delle scelte di priorità sulle problematiche da affrontare e, di conseguenza, sulle persone a cui, per le particolari esperienze, fare riferimento.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

COLOMBO

(17 maggio 1993)

BETTONI BRANDANI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso che durante la gestione commissariale governativa delle ferrovie Stia-Arezzo-Sinalunga sono stati effettuati lavori da parte di numerose ditte; constatato:

che le ditte in questione non riescono a riscuotere i crediti vantati nei confronti della gestione commissariale per i lavori realizzati;

che le ultime fatture liquidate risalgono ai primi del 1991 e che i crediti non riscossi sono stimati nell'ordine di 35 miliardi;

che la situazione sta creando notevoli problemi finanziari alle imprese creditrici con gravi ed immediati rischi per i livelli occupazionali,

l'interrogante chiede di sapere quali interventi il Ministro in indirizzo ritenga opportuno e doveroso intraprendere perchè siano quanto prima liquidati i crediti legittimi ed esigibili vantati dalle aziende per i lavori citati.

(4-02734)

(13 marzo 1993)

RISPOSTA. - Nell'ambito delle vicende connesse alla restituzione della gestione governativa della ferrovia Stia-Arezzo-Sinalunga alla concessionaria La Ferroviaria italiana spa - disposta, in ottemperanza al giudicato amministrativo, in data 28 febbraio 1992 - è stata aperta un'indagine dalla procura della Repubblica di Arezzo, che ha portato all'arresto del direttore dell'esercizio della nominata gestione, con l'imputazione di concussione.

A seguito del predetto evento, con decreto n. 692 del 1992 è stata istituita una commissione d'inchiesta, con il compito di svolgere - tra l'altro - accertamenti amministrativi contabili sull'attività contrattuale posta in essere dalla ex gestione governativa della ferrovia Stia-Arezzo-Sinalunga.

L'indagine, tuttora in svolgimento, si è rivelata estremamente complessa, avuto riguardo sia alla mole dei documenti da esaminare - che abbracciano oltre quattro anni di attività - sia all'estremo disordine in cui i documenti stessi sono stati tenuti.

Si aggiunga che, oltre all'inchiesta amministrativa, sono ancora in corso le indagini per conto della procura della Repubblica di Arezzo; tale circostanza, a seguito della quale è stato disposto il sequestro

giudiziale dei documenti citati, ha reso ancor più complessa l'azione della nominata commissione.

Peraltro, laddove gli accertamenti hanno consentito di ricostruire con completezza i procedimenti attraverso i quali la ex gestione governativa ha affidato taluni lavori o forniture, l'amministrazione ha immediatamente provveduto ad eseguire i pagamenti dovuti.

Restano, tuttavia, ancora numerose imprese che vantano crediti insoddisfatti per un ammontare di circa 27 milioni di lire.

Giova, al riguardo, precisare che l'amministrazione, tra le numerose difficoltà accennate - alle quali è da aggiungere il fatto che sovente gli atti esaminati si sono dimostrati insufficienti, sia sotto il profilo amministrativo, sia dal punto di vista tecnico - sta procedendo alla ricostruzione dei procedimenti attinenti i contratti eseguiti dalle predette imprese.

Naturalmente, potrà procedersi alla liquidazione dei crediti di cui trattasi soltanto una volta accertata la legittimità, oltre che la certezza, liquidità ed esigibilità, delle pretese creditorie.

In relazione a quanto dianzi evidenziato e tenuto conto che la restituzione della ferrovia alla concessionaria non ha comportato una successione della stessa concessionaria nei rapporti giuridici pregressi, l'amministrazione ha adottato ogni provvedimento ed azione utile ad una pronta ed efficace definizione della questione, nel rispetto della normativa in materia di contabilità pubblica.

Pertanto, le pretese creditorie riferibili alla ex gestione governativa ed ancora pendenti saranno soddisfatte non appena gli accertamenti in corso permetteranno di definire legittimamente le situazioni - di diritto e di fatto - in base alle quali i crediti stessi sono sorti.

Il Ministro dei trasporti

COSTA

(20 maggio 1993)

BRESCIA, ZUFFA, BETTONI BRANDANI, STEFANO. - *Al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali.* - Premesso:

che nei giorni scorsi dieci ragazzi affetti da sindrome Down sono stati allontanati da un locale pubblico di Igea Marina (Forlì) poichè, in quanto disabili, avrebbero danneggiato l'immagine della discoteca;

che il sindaco ha coerentemente e tempestivamente emessa un'ordinanza di chiusura del locale in ragione della discriminazione messa in atto nei confronti del gruppo di handicappati;

che analoghi episodi di intolleranza si sono già nel passato verificati, spesso senza alcun intervento delle autorità locali;

che la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, prevede interventi coordinati fra i diversi livelli istituzionali al fine di favorire il pieno inserimento sociale delle persone portatrici di *handicaps*, superando ogni discriminazione,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per dare piena attuazione alle norme

contenute nella legge-quadro n. 104 del 1992, coinvolgendo regioni, enti locali e associazioni delle categorie interessate.

(4-00603)

(16 luglio 1992)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, questo Dipartimento ha chiesto notizie alla prefettura di Forlì che, con nota del 28 gennaio 1993, ha riferito quanto segue.

L'episodio riguardante il presunto allontanamento di un gruppo di turisti francesi portatori di *handicap* dal locale pubblico «Rio Grande» di Igea Marina si è verificato il 27 luglio 1991.

Nella circostanza, non si è trattato di una manifestazione di intolleranza o di discriminazione nei confronti delle persone suindicate e ciò è confermato dal fatto che alle stesse non è stato in alcun modo rifiutato l'accesso al locale in questione.

Quanto accaduto nella circostanza può definirsi un insieme di incomprensioni e disguidi, generati anche dalla massiccia presenza di ospiti nel locale, che ha, di fatto, ostacolato al gruppo di turisti francesi la piena libertà di muoversi e di ballare.

La predetta valutazione dei fatti risulta essere stata unanimamente e congiuntamente operata dai rappresentanti dell'ANIEP Casa per ferie (vale a dire dell'istituto che ospitava i turisti in questione), dalla direzione del locale «Rio Grande» e dall'amministrazione comunale di Bellaria-Igea Marina, promotrice, quest'ultima, di un apposito incontro tenutosi il 1° agosto 1991.

Il comune di Bellaria-Igea Marina, nell'occasione, non adottò alcun provvedimento in quanto, dopo aver promosso una serie di indagini, ufficiali e informali, non ravvisò nell'episodio gli estremi di alcuna violazione di leggi. Detta amministrazione peraltro aveva mostrato particolare sensibilità al problema in più occasioni; a suo tempo aveva posto in essere misure severe (quali ad esempio l'ordinanza di chiusura di un albergo) al fine di reprimere fenomeni di discriminazione nei confronti di portatori di *handicap*; ha provveduto all'abbattimento delle cosiddette «barriere architettoniche» negli edifici pubblici ed ha introdotto nel regolamento edilizio un'apposita normativa per l'adeguamento delle strutture ricettive private alle necessità degli eventuali ospiti portatori di *handicap*; ha, inoltre, posto in essere iniziative di sensibilizzazione ai problemi connessi con la condizione delle persone portatrici di *handicap* e con il loro inserimento sociale, in particolare adoperandosi presso il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero degli affari sociali per promuovere un convegno sul tema «Città - handicappati - diritti», che, purtroppo, non è stato ancora possibile realizzare.

La suesposta ricostruzione dei fatti dimostra che, nel caso di specie, non si è trattato di un episodio di intolleranza nei confronti dei soggetti disabili.

Si assicura, comunque, il massimo impegno di questo Dipartimento affinché da parte delle regioni, degli enti locali e delle associazioni delle categorie interessate sia data piena attuazione alle norme della legge n. 104 del 1992.

Il Ministro senza portafoglio per gli affari sociali
CONTRI

(17 maggio 1993)

COCCIU. - *Al Ministro dei trasporti.* - Si chiede di conoscere:

quale sia lo stato dell'*iter* relativo alla concessione delle aree e dei servizi dell'aeroporto di Olbia-Costa Smeralda, per i quali sono state presentate varie richieste;

se l'accoglimento della domanda presentata dalla Geasar spa sia stato operato sulla base di procedure concorsuali, al fine di evidenziare la rispondenza della scelta all'interesse pubblico, e secondo modalità coerenti con la normativa comunitaria diretta ad impedire la costituzione di situazioni di monopolio e/o evitare ogni possibile abuso di posizioni dominanti nell'ambito dei servizi aeroportuali e delle attività commerciali annesse e relative allo stesso ambito aeroportuale;

se nel caso di specie sia stato rispettato in particolare il punto 4 del Regolamento CEE n. 82/91 della Commissione del 5 dicembre 1990 (occorre tuttavia imporre certe condizioni al fine di evitare che tali accordi, decisioni e pratiche concordate contengano restrizioni che non sono indispensabili alla fornitura di tali servizi in condizioni ottimali, ad evitare inoltre che detti accordi, decisioni e pratiche concordate comportino l'eliminazione della concorrenza dei servizi di cui trattasi);

quali ragioni abbiano indotto l'amministrazione a deliberare una concessione globale, e non solo parziale, come consentito dalla normativa vigente, e per una durata estremamente lunga - venti anni - col rischio di venire a costituire una situazione di monopolio del tutto incontrollabile;

se, nella scelta di conferire alla Geasar spa una concessione globale, sia stata valutata la funzionalità e la rispondenza al pubblico interesse della gestione dei singoli servizi preesistenti, come quello, relativo al parcheggio custodito a pagamento, gestito dal 1984 dalla ditta Arru;

come si intenda assicurare la continuità nella prestazione dei servizi, come il parcheggio custodito a pagamento, le cui concessioni siano venute a termine, fintanto che la concessione della Geasar spa non diventi efficace, a seguito della approvazione della relativa convenzione, e se in particolare non sia opportuno concedere proroghe temporanee dei servizi;

quali garanzie siano state assicurate, sotto il profilo economico ed occupazionale, al personale attualmente dipendente da imprese che gestiscono servizi nei quali subentrerà la Geasar spa.

(4-01613)

(12 novembre 1992)

RISPOSTA. - La concessione disposta dalla Direzione generale dell'aviazione civile a favore della società Geasar, riguardante esclusivamente la gestione parziale dell'aeroporto di Olbia-Costa Smeralda, è stata rilasciata sulla base delle valutazioni previste dall'articolo 22 del decreto ministeriale n. 28/T del 10 marzo 1988 attuativo della legge n. 449 del 1985.

La concessione a favore dell'impresa geometra Stefano Arru di un'area demaniale per l'espletamento, con carattere di esclusività, del servizio di parcheggio custodito a pagamento, nell'ambito dell'intero sedime aeroportuale, è giunta a regolare scadenza contrattuale in data 13 ottobre 1992. Tale concessione non è stata rinnovata per effetto dell'esistenza di una procedura, già avviata, per l'affidamento parziale dello scalo di Olbia-Costa Smeralda a favore della società Geasar, così come avviene sugli altri aeroporti nazionali in analoga situazione gestionale.

Il Ministro dei trasporti
COSTA

(20 maggio 1993)

DANIELI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il tribunale penale di Verona è letteralmente sommerso di procedimenti che non è in grado di celebrare a causa delle carenze d'organico;

che parrebbe opportuna all'interrogante ed a tutto il mondo giudiziario e penalistico veronese la creazione di una seconda sezione penale presso il tribunale di Verona,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi al fine di far istituire presso il tribunale di Verona una seconda sezione penale, necessitandone gli uffici giudiziari veronesi, e se si intenda attivare un'ispezione presso detti uffici giudiziari per verificare lo stato degli stessi.

(4-00540)

(9 luglio 1992)

RISPOSTA. - In ordine all'interrogazione in oggetto, relativa alle esigenze di ampliamento della pianta organica del tribunale di Verona, si fa presente che, allo stato, risulta pressochè impossibile intervenire in via amministrativa ove si consideri l'estrema difficoltà di reperire uffici in grado di sopportare contrazioni della dotazione organica in rapporto ai carichi di lavoro.

Al riguardo va sottolineato che sono stati presentati due disegni di legge (nn. 1049/S e 1166/S) relativi all'aumento, rispettivamente, di 200 e 400 unità nel ruolo organico della magistratura, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1995.

È inoltre in corso di predisposizione uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che concerne l'ampliamento dei ruoli organici degli assistenti giudiziari e dei dattilografi.

L'approvazione degli stessi consentirebbe di realizzare un piano generale di revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari, nell'ambito del quale potrebbero essere soddisfatte anche le necessità dell'ufficio in esame.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(25 maggio 1993)

FILETTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* - Per conoscere:

se la Cassa nazionale previdenza avvocati e procuratori legali, sulla quale il Ministero di grazia e giustizia esercita il controllo anche mediante un suo dirigente con funzioni di componente il collegio dei revisori dei conti, abbia in programma l'acquisto di un immobile in Milano per la spesa di 150 miliardi circa corrispondente alle spese annuali correnti dello stesso ente;

se il predetto ente abbia accumulato un patrimonio di oltre 2.000 miliardi mentre vengono erogate prestazioni previdenziali minime talvolta anche inferiori a 100.000 lire mensili;

se tale scandaloso programma sia compatibile con il sistema tecnico finanziario della «capitalizzazione» adottato dalla Cassa, secondo il quale le entrate vengono determinate in funzione alle prestazioni da erogare in attuazione del principio della solidarietà consistente nella ripartizione dell'onere professionale fra gli avvocati esercenti con carattere di continuità;

se risponda a verità che la Cassa intende procedere all'acquisto in oggetto ad iniziativa del consiglio di amministrazione, formato da nove membri compreso il presidente, dei quali cinque scaduti dal 27 febbraio 1992, senza che nel frattempo si sia provveduto alla convocazione del comitato dei delegati per procedere alla elezione dei nuovi componenti, malgrado la Corte costituzionale con decisione del 4 maggio 1992 abbia considerato illegittimo il regime della *prorogatio* ed il decreto-legge 18 settembre 1992, n. 381, sia volto alla eliminazione del diffuso fenomeno delle proroghe illimitate dei consigli di amministrazione degli enti pubblici oltre le scadenze di legge;

se il Governo intenda intervenire e se e quali provvedimenti intenda adottare al fine di porre riparo a quanto sopra evidenziato e, in definitiva, a mettere freno al malcostume amministrativo ormai dilagante.

(4-01548)

(10 novembre 1992)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'onorevole interrogante ha chiesto notizie in merito alla irregolare composizione del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori e alla conseguente illegittimità delle procedure di acquisto di immobili in corso da parte dello stesso. Su tale questione, conformemente alla

soluzione proposta dalla commissione problemi legislativi del comitato dei delegati della Cassa e con il parere reso dal Consiglio di Stato in data 8 marzo 1983, è stato già ritenuto indispensabile, ancorchè eccezionale, il ricorso alla *prorogatio* di cinque consiglieri per il periodo successivo alla scadenza del quadriennio (27 novembre 1991) al fine di consentire il rispetto del termine biennale di scadenza dal precedente rinnovo parziale (13 gennaio 1991). Ciò premesso si deve precisare che allo stato attuale la questione in esame è superata atteso che nella seduta del 15 gennaio 1993 il comitato dei delegati ha provveduto al rinnovo parziale del consiglio di amministrazione con l'elezione di cinque componenti in sostituzione degli avvocati giunti al termine del quadriennio.

Il ricostituito assetto dell'organo collegiale amministrativo dovrebbe eliminare ogni dubbio in merito alla legittimità delle procedure di acquisto paventate nell'interrogazione parlamentare in oggetto.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(25 maggio 1993)

FLORINO. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che il signor Alfredo De Carlo, nato a Napoli il 1° febbraio 1958 ed ivi residente in via Miano a Piscinola, n. 3, orfano maggiorenne di Antonio De Carlo, è stato sottoposto a visita medico-collegiale per l'accertamento del diritto alla pensione di reversibilità;

che la prefettura di Napoli con nota del 21.6.1991, protocollo n. 289 - divisione III - Sett. CP, in riferimento alla ministeriale del 31 luglio 1990, ha trasmesso il verbale di visita medico-collegiale (protocollo n. 2100/CMO/PV del 17 maggio 1991);

che dalla suddetta data l'orfano Alfredo De Carlo attende gli esiti della pratica di reversibilità il cui numero di posizione è il 7.281.989,

l'interrogante, anche alla luce delle risultanze della visita medico-collegiale il cui fascicolo si trova presso la Direzione generale istituti di previdenza-divisione X-CPDEL, chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di provvedere ad una sollecita definizione della pratica relativa alla pensione di reversibilità del signor Alfredo De Carlo.

(4-00597)

(16 luglio 1992)

RISPOSTA. - Al riguardo, si precisa che la Direzione generale degli istituti di previdenza per poter dar corso al provvedimento di pensione di reversibilità in favore del signor Alfredo De Carlo, orfano maggiorenne di Antonio, con nota del 9 marzo 1993, ha restituito alla prefettura di Napoli il verbale di visita medico-collegiale n. 380/9 dell'11 ottobre 1990 con preghiera di volerlo integrare, in quanto il Ministero della sanità ha fatto presente che non può emettere un parere medico-legale fondato su dati di fatto accertati e specifici senza avere

acquisito agli atti una visita neurologica completa ai fini del giudizio di inabilità permanente.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
COLONI

(21 maggio 1993)

FLORINO. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che il signor Mario Vairo, nato a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 7 febbraio 1930 ed ivi residente in via Capua, case IACP, palazzina B, in pensione dal 1° giugno 1987, è in attesa dell'assegno di privilegio - posizione n. 7833178 - iscr. 6917901;

che le precarie condizioni di salute del suddetto urgono di cure costose ed urgenti,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di far accertare e rimuovere le cause che ostano alla erogazione dell'assegno di privilegio al signor Mario Vairo.

(4-02117)

(20 gennaio 1993)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la pensione del signor Mario Vairo. Al riguardo, si fa presente che, in merito alla domanda di pensione di privilegio presentata dal signor Mario Vairo, è stato richiesto in data 24 febbraio 1992 al Ministero della sanità, ufficio del medico legale, il parere per la concessione della pensione di privilegio. Non avendo acquisito alcun elemento in proposito l'INPDAP ha sollecitato il prescritto parere medico-legale.

Si fa, altresì, presente che in data 9 aprile 1993 è stata disposta, intanto, la liquidazione della pensione ordinaria in favore del signor Mario Vairo.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
COLONI

(21 maggio 1993)

GALDELLI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che le Ferrovie dello Stato intendono realizzare un elettrodotto da Roccapriore a Orte;

che il tracciato del lotto territoriale di Jesi-Falconara andrebbe a ricadere in un sito dove il piano regolatore del comune jesino prevede l'espansione dell'area industriale ZIPA;

che tale passaggio inficerebbe gravemente la possibilità stessa di espansione dell'area industriale di cui sopra pregiudicando lo stesso piano regolatore comunale di Jesi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire sollecitamente presso le Ferrovie dello Stato al fine di ottenere la modifica del tracciato dell'elettrodotto di cui sopra.

(4-02055)

(14 gennaio 1993)

RISPOSTA. - Le Ferrovie dello Stato spa hanno comunicato che nell'ambito dei lavori di potenziamento della linea Orte-Falconara, affidata al consorzio Comavi di Roma, è prevista la realizzazione di un tronco di elettrodotto, lungo circa 6 chilometri, con 23 tralicci che, allacciandosi alla linea primaria di 132 chilovolt Roccapriore-Orte, alimentano la sottostazione elettrica di Jesi che è già stata realizzata.

Il progetto ha ottenuto il benestare degli enti interessati, tra cui il comune di Jesi che lo ha concesso con delibera n. 542 del 23 giugno 1988 e la regione Marche con delibera n. 3926 del 22 luglio 1991.

A lavori già consegnati il comune di Jesi, con nota n. 9541 dell'11 giugno 1992, ed il consorzio ZIPA, con nota n. 10838 del 27 novembre 1992, hanno chiesto una modifica al progetto, consistente nello spostamento di 3 tralicci.

Nella riunione tenutasi il 22 gennaio 1993 tra le Ferrovie dello Stato spa, l'amministrazione comunale ed il consorzio Comavi, pur ribadendo l'impossibilità di modificare l'opera già approvata da tutti gli enti competenti, le Ferrovie hanno manifestato la disponibilità ad apportare modeste varianti, nel senso prospettato dal comune, a condizione che tutti i proprietari dei fondi interessati dalla costruzione dell'elettrodotto concedano il proprio assenso scritto, di cui le Ferrovie dello Stato sono in attesa.

Il Ministro dei trasporti

COSTA

(20 maggio 1993)

IANNI, GIOVANNIELLO, DI BENEDETTO, COVIELLO, FONTANA Elio, LAZZARO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 1974, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974, stabilisce i limiti in cui deve operare la legge 4 gennaio 1968, n. 15, che riguarda la facoltà della pubblica amministrazione e di privati di sostituire, a tutti gli effetti, documenti dei propri archivi, scritture contabili, corrispondenza ed altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione con la corrispondente riproduzione fotografica, anche se costituita da fotogramma negativo;

che tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per il periodo in cui è stato emesso, ha tenuto presenti soltanto le tecnologie allora esistenti (fotoriproduzione);

che l'odierna tecnologia e quella futuribile presentano realtà ben diverse, quali i *computer* che offrono la possibilità di acquisire documenti ed immagini in bianco e nero e a colori, e di archiviare sia

documenti sia le immagini su dischi magnetici ed ottici, entrambi riproducibili con macchine direttamente collegabili ai *computer*;

che tale tecnica è già molto diffusa e lo sarà di più nei prossimi anni,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga necessario aggiornare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, attualmente in vigore, in modo che le industrie e le società di settore non continuino ad essere penalizzate nei confronti di quelle operanti in ambito CEE.

(4-01762)

(2 dicembre 1992)

RISPOSTA. - La materia della archiviazione e della validità giuridica degli atti che riproducono documenti amministrativi, originariamente regolamentata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 1974, emanato in attuazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ha trovato proprio di recente una più organica disciplina nel decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, attuativo dell'articolo 2, comma 1, lettera *mm*), della legge-delega 23 ottobre 1992, n. 421.

Tale decreto, che reca norme in materia di sistemi informativi automatizzati dalle amministrazioni pubbliche, oltre a disporre infatti, al comma 1 dell'articolo 3, che «gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati», al secondo comma dello stesso articolo ha previsto altresì che «nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informativi o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile».

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
CASSESE

(24 maggio 1993)

MOLINARI, MAISANO GRASSI, ROCCHI. - *Ai Ministri dei trasporti e della difesa.* - Premesso:

che il 10 giugno 1992 lungo la linea ferroviaria Chivasso-Aosta-Prè St. Didier, all'altezza del comune di Caluso, è avvenuto un incidente che è costato la vita a sei persone;

che questo tragico incidente ha riproposto drammaticamente all'attenzione della opinione pubblica e degli amministratori locali il tema della sicurezza sulla linea;

che la linea viene usata come «linea scuola» da parte del Genio ferrovieri;

che la linea, che registra un movimento giornaliero di circa 5.000 passeggeri, in continuo aumento, potrebbe soddisfare un potenziale traffico di passeggeri e merci molto maggiore se venissero raddoppiati i binari almeno tra Chivasso ed Ivrea, se fosse elettrificata l'intera tratta e se il servizio potesse svolgersi con quella regolarità che l'attuale gestione non garantisce;

che molti treni, infatti, vengono frequentemente sospesi (e sostituiti, con notevoli inconvenienti, da corse di autobus) poichè i militari del Genio ferrovieri vengono inviati in altri compartimenti per sostituire il personale ferroviario in sciopero;

che altre volte si sarebbe rischiato un incidente senza che ne sia stata data notizia;

che la minore sicurezza sulla linea non è dovuta solo alla minore esperienza e professionalità a parità di mansioni, dei genieri rispetto al personale dell'ente Ferrovie dello Stato, ma anche a cause strutturali;

che si ha motivo di ritenere che sulla linea non siano state installate tecnologie e strumentazioni in quanto incompatibili con la presenza del Genio ferrovieri e con il numero sicuramente elevato di militari impegnati sulla linea,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si intenda intervenire perchè sia avviato uno studio progettuale di ammodernamento della linea e perchè sia possibile installare tecnologie e strumentazioni (sistema CTC) in grado di assicurare un accettabile *standard* di sicurezza sulla linea;

se non si intenda intervenire perchè siano eliminate le sospensioni del servizio per l'utilizzo dei militari in altri compartimenti;

se i Ministri in indirizzo non intendano rivedere la convenzione tra Ministero della difesa ed ente Ferrovie dello Stato che scadrà il 30 aprile 1994.

(4-01654)

(18 novembre 1992)

RISPOSTA. - Si risponde anche a nome del Ministro della difesa.

Le Ferrovie dello Stato spa riferiscono che la commissione di inchiesta, appositamente istituita per indagare sulle cause che hanno determinato l'incidente del 10 giugno 1992 sulla linea Torino-Aosta, ha stabilito che lo stesso è avvenuto per errori umani commessi durante un periodo di guasto delle attrezzature che regolano il distanziamento dei treni.

In particolare, è risultato che, in conseguenza di una forte perturbazione atmosferica, il sistema di distanziamento con blocco elettrico tipo Ferrovie dello Stato era guasto tra le stazioni di Strambino-Candia C.-Caluso. La circolazione dei treni, pertanto, era regolata con il sistema di distanziamento telefonico, basato su specifiche procedure regolamentari ed in grado di garantire la circolazione in sicurezza. Tuttavia, il dirigente movimento della stazione di Caluso disponeva l'itinerario di libero transito per il treno n. 2449, prima dell'arrivo in stazione del treno n. 10370, e quindi senza aver concluso le apposite procedure previste per i treni circolanti con via libera telefonica al momento della riattivazione del blocco elettrico.

Occorre precisare che sia i dirigenti movimento delle stazioni di Candia C. e Caluso che il personale di macchina del treno n. 10370 appartengono al battaglione Genio di Torino, mentre il personale di macchina del treno n. 2449 è dipendente dal deposito locomotive di Torino SM.

Tuttavia le Ferrovie non ritengono di avere elementi per asserire che tra le cause dell'incidente sia da annoverare qualche motivo connesso, in sè, alla gestione della linea da parte del Genio ferrovieri e al riguardo le Ferrovie dello Stato spa sottolineano che vi erano state delle visite effettuate sulla linea Chivasso-Aosta nei giorni 11 e 13 febbraio 1992 dalla commissione di vigilanza del compartimento di Torino le cui risultanze, oltremodo positive, sull'organizzazione, sul comportamento e sulla preparazione professionale del personale del Genio ferrovieri non hanno evidenziato in alcun modo disservizi nella circolazione.

Al riguardo, si fa presente che l'idoneità del personale del Genio alle varie funzioni viene accertata, in base alla convenzione stipulata fra il Ministero della difesa e l'ex Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio di linee ferroviarie con militari del Genio ferrovieri, da una commissione formata da un qualificato rappresentante del battaglione del Genio e da due funzionari delle Ferrovie dello Stato - dei quali uno assume le funzioni di presidente - dello stesso ruolo, qualifica e profilo professionale previsti per gli esami di idoneità del personale delle Ferrovie dello Stato.

L'assegnazione, anche in via temporanea, alle varie funzioni per le quali le Ferrovie dello Stato prescrivono l'accertamento dell'idoneità non può aver luogo se non dopo aver superato, con esito favorevole, il prescritto esame di idoneità. Inoltre, l'assegnazione definitiva a coprire un posto in pianta, per i profili professionali contemplati dalla convenzione di cui sopra, viene disposta, dopo il prescritto periodo d'istruzione e previo parere tecnico del capo reparto, delle Ferrovie dello Stato, dal comando di battaglione.

In merito al riferimento a circostanze in cui si sarebbe rischiato un incidente senza che ne sia stata data notizia, non risultano alle Ferrovie dello Stato elementi che convalidino tale affermazione.

La quantità di personale necessario per la regolare effettuazione dei servizi affidati all'autorità militare è concordata fra le due amministrazioni (militare e ferroviaria) ed è commisurata alle esigenze della linea. Nella citata convenzione vengono riportati i fabbisogni (quantitativamente) del personale di ciascun impianto o ramo di servizio.

Per quanto concerne il livello di tecnologie esistente sulla linea, si evidenzia che con il piano integrativo, in coerenza con il programma di interventi stabilito con decreto ministeriale n. 1881 del 1981, sono stati realizzati sulla linea degli apparati centrali elettrici ad itinerari di tipo moderno per la manovra dei vari meccanismi ed il blocco elettrico sulla tratta Chivasso-Aosta (da Aosta a Prè St. Didier la circolazione è esercitata con il regime di dirigenza locale). Il blocco elettrico è un sistema di regolazione della circolazione basato sull'uso di apparecchiature elettromeccaniche manovrate da personale appositamente abilitato che, pur non consentendo il distanziamento automatico dei treni, è in grado di assicurare uno *standard* di sicurezza non inferiore a quello

offerto da sistemi che utilizzano tecnologie più moderne e sofisticate: inoltre, tutti i passaggi a livello della linea vengono manovrati in regime di completa automazione.

Relativamente ad ulteriori potenziamenti della Chivasso-Ivrea (raddoppio ed elettrificazione) si fa presente che nel piano di risanamento e sviluppo delle Ferrovie dello Stato non è previsto, al momento, alcun intervento rispetto al livello di tecnologie già esistenti.

Si fa, inoltre, presente che, secondo una prassi ormai consolidata, le Ferrovie dello Stato - in occasione dei principali scioperi proclamati dai sindacati non firmatari degli accordi contrattuali vigenti, compresi quelli sui servizi minimi previsti dalla legge - dispongono l'utilizzo di tale personale militare sull'intera rete nazionale, allo scopo di assicurare la continuità del servizio ferroviario e attenuare i disagi dei viaggiatori.

L'utilizzazione di tale personale sull'intera rete nazionale riveste carattere di eccezionalità ed è disposta al solo scopo di ridurre al minimo i disagi per la clientela, garantendo i servizi ferroviari indispensabili. In merito si evidenzia che i disagi indotti in tali occasioni sono complessivamente assai contenuti. Infatti, nelle richiamate circostanze, alla soppressione dei treni fa riscontro la copertura totale di tutti i servizi previsti mediante il ricorso a vettori su gomma.

Le Ferrovie dello Stato spa, peraltro, sono impegnate a ridurre al minimo l'attivazione di tali programmi - ovviamente poco graditi dalla clientela della linea in questione - in base ad alcune misure d'intervento già definite per limitare quanto possibile le richieste dei generi entro valori che permettano a quelli rimasti in servizio sulla linea Chivasso-Aosta di surrogare i generi inviati in sussidio sulla rete ferroviaria nazionale.

A tale accorgimento non è tuttavia possibile ricorrere quando gli scioperi riguardano categorie di personale le cui funzioni non possono essere estese al personale rimasto in servizio nel compartimento.

Si aggiunge infine che la possibilità di accogliere la richiesta di smilitarizzazione della linea Chivasso-Torino, inoltrata dalle regioni Piemonte e Valle d'Aosta, è subordinata all'assegnazione al reggimento Genio ferrovieri da parte delle Ferrovie dello Stato spa di un'altra linea ferroviaria, possibilmente nella regione Emilia Romagna, in zona idonea per la sistemazione del personale in infrastrutture già esistenti.

Il Ministro dei trasporti
COSTA

(20 maggio 1993)

PELELLA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso: che la legge n. 472 del 20 novembre 1987 all'articolo 5-bis così recita: «I giudizi collegiali adottati dalle commissioni mediche ospedaliere sono da considerarsi definitivi, nei riguardi del personale della Difesa e delle forze di polizia nonché degli altri dipendenti statali, ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza da causa di servizio, salvo il parere del comitato per le pensioni privilegiate

ordinarie di cui all'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo»;

che la legge n. 232 del 7 agosto 1990 all'articolo 25 stabilisce che «per il personale militare e delle forze di polizia, in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo, non è richiesto il parere previsto dall'articolo 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092»;

che, nei fatti, tale provvedimento, escludendo dalla sua portata il personale civile della Difesa, nonché altri dipendenti statali, crea una palese disparità di trattamento,

l'interrogante chiede di sapere se non si reputi opportuno sanare con un provvedimento legislativo tale palese disparità di trattamento.

(4-02363)

(15 febbraio 1993)

RISPOSTA. - La disciplina prevista in materia di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo dall'articolo 5-bis della legge 20 novembre 1987, n. 472, continua ad applicarsi per tutti i dipendenti dello Stato, siano essi civili o militari. Ciò in quanto la disposizione contenuta nell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 232, con la quale era stato previsto un trattamento privilegiato per il personale militare e delle forze di polizia, è stata successivamente abrogata dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
CASSESE

(22 maggio 1993)

PINNA, CHERCHI, LADU, COCCIU, MARTELLI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che nel carcere di Badu 'e Carros, in provincia di Nuoro, al crescente numero di detenuti (circa 250), corrisponde la progressiva contrazione dell'organico degli agenti di custodia: da un organico di diritto di 191 si è passati a un organico di fatto di 173 unità, ma, in effetti, il numero degli agenti presenti si aggira sui 150 se si detraggono gli assenti per congedo;

che un ulteriore numero di agenti (circa il 10 per cento del totale) è sottratto ai tradizionali compiti d'istituto dalle operazioni di piantonamento e di traduzione di recente attribuite;

che, nell'ambito di tale organico, si riscontra un numero di sottufficiali insufficiente a governare la struttura carceraria nel rispetto del regolamento;

che il carcere in parola è classificato fra quelli di massima sicurezza e ospita un elevato numero di detenuti definiti ad alto indice di pericolosità;

che l'insieme di tali circostanze, oltre a ridurre gli spazi di socialità a favore dei detenuti, non consente agli agenti di fruire in alcun modo delle ferie del 1992, di parte di quelle relative al 1991 e dei riposi settimanali, con conseguenti effetti di «stress» psicofisico;

che in assenza di provvedimenti urgenti di rafforzamento degli organici e in vista di prevedibile ulteriore sovraffollamento per effetto degli ultimi provvedimenti di contrasto della criminalità, la situazione rischia di precipitare sotto il profilo delle tensioni interne e della stessa sicurezza; già l'attuale organizzazione infatti non consente oggettivamente il reale rispetto del regolamento carcerario,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali misure urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per riportare alla normalità il funzionamento della struttura carceraria di Badu 'e Carros;

come intenda assicurare il rispetto del diritto degli agenti a fruire delle ferie e dei riposi previsti dalla legge.

(4-00848)

(6 agosto 1992)

RISPOSTA. - Presso la casa di reclusione di Nuoro, a fronte di un organico fissato in 190 unità, prestano attualmente servizio 173 agenti del Corpo di polizia penitenziaria.

Quanto alla denunciata situazione di sovraffollamento nell'istituto di Badu 'e Carros, si fa presente che attualmente, rispetto ad una capienza tollerabile di 291 unità, sono presenti 277 detenuti.

Per risolvere il grave problema del sovraffollamento degli istituti penitenziari, il Governo ha emanato il decreto-legge n. 107 del 1993 che prevede nuove misure alternative alla detenzione in regime carcerario, nonché sulla espulsione dei cittadini extracomunitari.

È stato, altresì, emanato il decreto-legge n. 83 del 1993 relativo all'assunzione con procedure accelerate e semplificate di mille agenti ed assistenti di polizia penitenziaria, cui vanno aggiunti quelli in corso di reclutamento.

Ciò renderà senz'altro più agevole il lavoro e la sorveglianza e, nel contempo, meno dure le condizioni di vita dei detenuti in tutti gli istituti, compresa la casa di reclusione di Nuoro.

Il Ministro di grazia e giustizia

CONSO

(20 maggio 1993)

PREIONI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere:

se il Ministro sia a conoscenza della grave situazione in cui versa la pretura circondariale di Verbania, ormai prossima alla paralisi a causa della carenza di personale e, particolarmente, se sia a conoscenza che nel circondario sono vacanti i seguenti posti: tre funzionari di cancelleria (oltre quello di Domodossola vacante per comando al Ministero); un assistente giudiziario; un commesso; due autisti;

se sia a conoscenza della mole di lavoro gravante sulla pretura circondariale di Verbania, che estende la giurisdizione su circa 100 comuni, tra cui le città di Verbania, Domodossola, Omegna ed Arona;

che cosa intenda fare per colmare i vuoti nell'organico e per adeguare l'organico stesso alle necessità operative locali.

(4-01547)

(10 novembre 1992)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che la pretura circondariale di Verbania non presenta, allo stato, carenze di organico per quanto concerne il personale di magistratura.

Sono invece vacanti un posto di funzionario di cancelleria, uno di assistente giudiziario e due posti di conducente di automezzi speciali, vacanze queste ultime che potranno essere coperte con la destinazione dei vincitori del concorso indetto con decreto ministeriale 7 maggio 1992 o con l'assunzione di aspiranti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 8 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

In merito al sollecitato potenziamento dell'ufficio di cui trattasi, si rileva che non è possibile intervenire in via amministrativa, attesa l'estrema difficoltà di reperire sedi giudiziarie in grado di sopportare riduzioni di personale.

Al riguardo va sottolineato che sono stati presentati due disegni di legge (nn. 1049/S e 1166/S) relativi all'aumento, rispettivamente, di 200 e 400 unità nel ruolo organico della magistratura, con decorrenza a partire dal 1° gennaio 1995.

È inoltre in corso di predisposizione uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'ampliamento dei ruoli organici degli assistenti giudiziari e dei dattilografi.

L'approvazione degli stessi consentirebbe di realizzare un piano generale di revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari, nell'ambito del quale potrebbero essere soddisfatte anche le necessità dell'ufficio in esame.

Il Ministro di grazia e giustizia

CONSO

(25 maggio 1993)

SERENA. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità.* - Premesso:

che il 1° agosto 1990 è stata arrestata per detenzione di sostanza stupefacente la signorina Eleonora Voltan, nata a Treviso il 13 novembre 1967;

che la stessa è stata incarcerata fino al 16 agosto 1990 nel carcere di Venezia;

che dal carcere, a mezzo delle strutture sociali, la stessa ha richiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari di Treviso una «ordinanza di scarcerazione» contenente vari obblighi, tra i quali quello di frequentare il CeIS (Centro italiano di solidarietà) di Treviso;

che in data 16 agosto 1990 è stata scarcerata ed il 17 agosto 1990 ha iniziato i colloqui con il presidente del CeIS, don Antonio Viale, e

che in data 21 agosto 1990 ha iniziato a sottoporsi al programma terapeutico presso la sede dell'«Accoglienza» di viale Felissent 58 a Treviso;

che il 23 ottobre 1990 il giudice per le indagini preliminari di Treviso ha emesso una sentenza nei confronti della Voltan condannandola alla pena di anni 3, mesi 9 e giorni 10 di reclusione;

che la Voltan è ricorsa in appello e che il 19 marzo 1991 la corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del tribunale di Treviso;

che, successivamente, la Voltan è ricorsa in Cassazione;

che il 3 aprile 1991, terminata la prima fase di accoglienza, è stata trasferita, debitamente autorizzata dalla corte d'appello di Venezia, presso la comunità residenziale del CeIS a Campocroce di Mogliano Veneto, onde poter frequentare la seconda fase del programma;

che il 20 marzo 1992 la Corte di cassazione ha riconfermato la sentenza emessa in 1° grado;

che la Voltan ha nel contempo continuato a frequentare la seconda fase del programma terapeutico;

che in data 11 aprile 1992 viene emesso un ordine di carcerazione da parte della procura generale di Venezia per l'espiazione della pena di anni 3, mesi 8 e giorni 24, residuo della pena di cui alla sentenza del giudice per le indagini preliminari di Treviso;

che il 14 aprile 1992 la Voltan viene pertanto prelevata in comunità da due agenti della questura per essere condotta al carcere femminile della Giudecca a Venezia, dove a tutt'oggi è ristretta;

che l'avvocato difensore, ravvisando diversità di interpretazione nella lettura della sentenza, promuove allora «incidente di esecuzione» che viene riconosciuto dopo due convocazioni della camera di consiglio e dopo due mesi;

che in data 16 giugno 1992 la camera di consiglio ha espresso parere favorevole al riconoscimento del periodo trascorso in comunità come pena espia;

che la Voltan è tuttora rinchiusa nel carcere femminile di Venezia e che, da alcuni mesi, una disposizione della magistratura non consente al condannato con pena superiore ai tre anni di trascorrere la detenzione fuori dal carcere, per cui la Voltan sta perdendo la possibilità di tornare in comunità per terminare il programma terapeutico interrotto il 14 aprile 1992,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda intervenire onde consentire a Eleonora Voltan di completare il programma terapeutico, oltre che per motivi umanitari e di opportunità, anche in considerazione del fatto che l'introduzione della nuova disposizione della magistratura è successiva alla condanna della Voltan.

(4-01038)

(11 settembre 1992)

RISPOSTA. - Eleonora Voltan, con sentenza del 19 marzo 1991 della corte d'appello di Venezia, divenuta irrevocabile il 20 marzo 1992, è stata condannata alla pena di anni 3, mesi 9 e giorni 10 di reclusione con interdizione temporanea dai pubblici uffici, per il reato di detenzione illecita di eroina, commesso il 1° agosto 1990.

Il 27 marzo 1992 il difensore della condannata ha chiesto alla procura generale di Venezia la sospensione dell'esecuzione della pena in attesa della decisione sull'istanza ex articolo 47-bis dell'ordinamento penitenziario, ma la richiesta è stata respinta in quanto la residua pena superava il limite di cui all'articolo 47, comma 1, della citata legge, e ciò sul presupposto che il decorso periodo di custodia cautelare fosse di giorni 16 di reclusione andanti dal 1° al 16 agosto 1990, data in cui la Voltan era stata «dimessa» dal carcere femminile di Venezia con provvedimento del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Treviso sostitutivo della misura della custodia cautelare in carcere con quella dell'obbligo di residenza a Treviso, aggravato «dall'obbligo di non allontanarsi dalla propria dimora dalle 23 alle 8 di ogni giorno».

Veniva emesso, pertanto, ordine di esecuzione per l'espiazione della residua pena di anni 3, mesi 8 e giorni 24 di reclusione, per cui la Voltan, tratta in arresto il 14 aprile 1992, veniva associata alla casa circondariale femminile di Venezia.

In data 28 aprile 1992 perveniva alla procura generale della Repubblica ulteriore istanza di sospensione del 26 marzo 1992, che il tribunale di sorveglianza di Venezia, con ordinanza del 23 maggio 1992, dichiarava inammissibile sia in punto di affidamento in prova al servizio sociale sia in punto di sospensione dell'esecuzione della pena ex articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

La corte d'appello di Venezia, poi, con decisione del 19 giugno 1992, emessa a seguito di incidente di esecuzione proposto dal difensore della condannata, ha annullato l'ordine di carcerazione dell'11 aprile 1992 nella parte in cui la custodia cautelare espia veniva determinata in giorni 16 di reclusione, quantificandola invece, ai sensi dell'articolo 657, comma 1, del codice di procedura penale, in anni 1, mesi 8 e giorni 13 di reclusione, scontati dal 1° agosto 1990 al 13 aprile 1992. In conseguenza era emesso in data 19 giugno 1992 nuovo ordine di scarcerazione con inizio della pena il 14 aprile 1992 e fine della pena il 10 maggio 1994.

Il 16 luglio 1992 perveniva alla stessa procura generale di Venezia, dall'ufficio matricola dell'istituto di pena, nuova istanza della Voltan tendente ad ottenere i benefici previsti dagli articoli 47-bis e 47-ter dell'ordinamento penitenziario, nonchè la sospensione della pena, istanza questa respinta così come veniva rigettata quella presentata il 15 settembre 1992. Entrambi i provvedimenti di diniego, congruamente motivati, non possono essere sindacati in sede ispettiva o disciplinare.

Infine, a seguito di ulteriore istanza depositata il 23 settembre 1992 sempre per conseguire i detti benefici, la procura generale ordinava, in data 24 settembre 1992, la scarcerazione della Voltan per effetto della sopravvenuta disposizione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 11 settembre 1992, n. 374, con cui veniva elevato a quattro anni il limite della pena previsto dal testo previgente dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Il tribunale di sorveglianza di Venezia con provvedimento del 20 ottobre 1992 concedeva altresì alla condannata il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, consentendole in tal modo di

riprendere presso il Ceis di Mogliano il programma di recupero terapeutico e socio-riabilitativo in corso all'atto della carcerazione.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(20 maggio 1993)

SPECCHIA. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che diversi lavoratori pendolari hanno protestato nei confronti delle Ferrovie dello Stato e chiesto la modifica degli orari pomeridiani dei treni della linea Brindisi-Taranto;

che il motivo della protesta e della richiesta è da individuare nell'attesa di circa un'ora che attualmente molti pendolari devono subire per utilizzare il treno n. 8340 delle ore 16,24;

che il direttore compartimentale di Bari delle Ferrovie dello Stato ha precisato che non è possibile anticipare il treno delle 16,24 alle 15,50 perchè salterebbero le coincidenze con i treni pendolari provenienti da Lecce e da Bari,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative il Ministro dei trasporti intenda assumere affinché le Ferrovie dello Stato trovino comunque una giusta soluzione al problema prospettato da molti lavoratori pendolari.

(4-02261)

(8 febbraio 1993)

RISPOSTA. - Le Ferrovie dello Stato spa riferiscono che la richiesta di anticipare l'orario di partenza da Brindisi del treno regionale n. 8340 alle ore 15,50 invece delle 16,24 non può essere presa in considerazione in quanto, come già risulta all'onorevole interrogante, un provvedimento in tal senso penalizzerebbe quei viaggiatori pendolari che, in arrivo a Brindisi alle ore 16,12 con il regionale n. 12513 e alle ore 15,53 con il regionale n. 12516, sono interessati al collegamento Brindisi-Taranto, reso dal suddetto treno.

Le Ferrovie dello Stato fanno, altresì, sapere che da un'indagine condotta dal competente ufficio locale, tesa a valutare le oggettive esigenze dell'utenza, è emerso che la maggior parte dei viaggiatori (sia abbonati che occasionali), che usufruiscono del treno n. 8340, è contraria a che si anticipi l'orario di partenza del medesimo da Brindisi.

Le Ferrovie dello Stato stanno, tuttavia, analizzando attentamente il problema del pendolarismo nel bacino di Francavilla Fontana-Brindisi, nell'ottica di potenziare i collegamenti con l'entrata in vigore del prossimo orario ferroviario.

Il Ministro dei trasporti
COSTA

(20 maggio 1993)

SPERONI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Per sapere:

se corrisponda al vero la notizia, riportata da organi di stampa, che un elicottero, adibito dalla società Progesam per il trasporto di operai incaricati di estirpare gli alberelli piantati recentemente all'interno della cava Sant'Antonio di Buscate (Milano), abbia compiuto evoluzioni al fine di allontanare un gruppo di cittadini introdottisi all'interno della cava;

se tali evoluzioni si siano svolte conformemente alle norme disciplinanti la sicurezza del volo;

se, in caso negativo, si intendano adottare provvedimenti nei confronti dei responsabili.

(4-00088)

(22 maggio 1992)

RISPOSTA. - Si informa che sull'episodio accaduto ad un elicottero nella zona di Buscate (Milano), indicato dall'onorevole interrogante ed apparso in un articolo pubblicato sul quotidiano «La Repubblica», la Direzione generale dell'aviazione civile ha interessato l'Arma dei carabinieri al fine dell'accertamento dei fatti.

Il Ministro dei trasporti
COSTA

(20 maggio 1993)

SPERONI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* -

Secondo notizie di stampa, il signor Ignazio Catanzaro, residente in Limbiate (Milano), è tuttora sottoposto all'obbligo della firma per una condanna riportata nel 1975 per il furto di una bicicletta.

Si chiede di sapere:

se la persistenza di tale obbligo sia conforme alla vigente normativa;

quali provvedimenti, anche di carattere straordinario, si intenda adottare per porre termine ad una situazione palesemente illogica ed assurda.

(4-00384)

(30 giugno 1992)

RISPOSTA. - Ignazio Catanzaro, condannato con sentenza del 20 maggio 1975 del tribunale di Milano, irrevocabile dal 15 gennaio 1979, alla pena di mesi 2 di reclusione e lire 20.000 di multa per un furto di bicicletta, e contestualmente posto in libertà provvisoria con l'obbligo di presentazione settimanale ai carabinieri di Limbiate, ha continuato fino al 1992 a rispettare tale obbligo, mai revocatogli nonostante che il tribunale, sezione sesta penale, avesse con ordinanza dell'8 febbraio 1980, n. 168, registro amnistie, dichiarata condonata la residua pena di cui alla condanna in questione.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano, avendo ricevuto notizia di tale situazione, confermata dai carabinieri di Limbiate, è intervenuto con nota del 16 giugno 1992 indirizzata ai

carabinieri medesimi e notificata il 17 giugno 1992 al Catanzaro, per chiarire che questi aveva fruito dell'indulto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1978, n. 413, e che pertanto l'obbligo di presentazione doveva intendersi cessato, con immediato e definitivo esonero dal rispetto della misura sebbene non espressamente revocata.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(20 maggio 1993)

SPOSETTI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che, ai sensi della legge 24 aprile 1980, n. 146, il Ministero di grazia e giustizia ammise nel 1981 a finanziamento il progetto presentato dall'amministrazione comunale di Viterbo per una cifra di 10 miliardi di lire per la costruzione degli uffici giudiziari con mutuo a totale carico dello Stato;

che, ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 584, fu espletata nel febbraio del 1982 una gara di licitazione privata e che risultò aggiudicataria la ditta C. Veggi di Roma;

che subito dopo la consegna dei lavori - avvenuta il 26 maggio 1982, iniziò una lunga «fase di difficoltà» tra l'amministrazione comunale di Viterbo e la ditta aggiudicataria C. Veggi di Roma;

che il 1° luglio 1983 la ditta C. Veggi chiamava in giudizio il comune di Viterbo per una irregolarità sostanziale della cubatura dell'immobile diversa da quanto previsto dall'articolo 4 del capitolato di appalto;

che sin dal maggio 1984 la ditta aggiudicataria ha cessato ogni attività di cantiere non maturando il terzo SAL (stato di avanzamento dei lavori);

che pende tuttora la suddetta causa civile ed altresì altra di natura penale, le cui decisioni sono, peraltro, ritardate dai tempi inspiegabilmente lunghi dei relativi procedimenti;

che gli uffici giudiziari sono attualmente ubicati in tre diversi centri della città molto distanti tra loro, creando enormi disagi agli operatori della giustizia e ai cittadini interessati;

che gravano sul bilancio dello Stato le spese di centinaia di milioni per l'affitto dei locali adibiti ad uffici giudiziari;

che il contenzioso che investe il cantiere per la costruzione degli uffici giudiziari ha tempi così incredibilmente lunghi da riversare sul bilancio dello Stato costi certamente molto più elevati di quanto previsto nel 1980 e rischiando di non poter più neanche utilizzare le opere in cemento armato già realizzate,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro di grazia e giustizia abbia ancora in programma di finanziare la costruzione degli uffici giudiziari nel comune di Viterbo;

quali iniziative intenda intraprendere per rimuovere la situazione creatasi tra il comune di Viterbo e la ditta aggiudicataria, anche sotto il

profilo della verifica della rispondenza a norma dei tempi tecnici di suddetti procedimenti giudiziari;

l'ammontare delle spese sostenute annualmente dall'amministrazione della giustizia per il fitto dei locali.

(4-00782)

(30 luglio 1992)

RISPOSTA. - L'impedimento alla ripresa dei lavori per il completamento e la consegna del nuovo palazzo di giustizia a Viterbo - come osservato dall'onorevole interrogante - è dato dalla pendenza di due vertenze giudiziarie, civile e penale, di cui la prima - che vede contrapposti il comune di Viterbo all'impresa Veggi, aggiudicataria della costruzione - non può essere definita se non dopo la conclusione del secondo procedimento instaurato nei confronti del sindaco e del segretario reggente dello stesso comune di Viterbo.

Quest'ultimo infatti è stato ritenuto pregiudiziale al processo civile, determinandone la sospensione.

Il procedimento penale è stato definito in appello con sentenza n. 1/6 del 13 luglio 1992 ma, come comunicato dalla corte di appello di Roma con nota del 27 novembre 1992, contro tale decisione la parte civile ha proposto ricorso per Cassazione.

Per quanto concerne gli eventuali interventi del Ministero di grazia e giustizia, invocati dall'onorevole interrogante per sbloccare la situazione di stallo venutasi a creare in conseguenza dell'insorta conflittualità, si fa presente che ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, ogni iniziativa in materia di edilizia giudiziaria è rimessa alle amministrazioni comunali, sia per quanto attiene alla fase procedimentale concernente la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione dell'opera, sia per quanto riguarda la richiesta di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti.

È fatta salva la competenza del Ministero solo per l'espressione del parere sui progetti predisposti dai comuni, condizione indispensabile per l'assunzione dei mutui con la suddetta Cassa depositi e prestiti.

Risulta, comunque, che il comune di Viterbo non intende procedere ad un nuovo appalto fino a che non sarà definitivamente chiusa la vertenza civile.

Contro tale decisione questo Ministero non può svolgere alcun intervento, essendone impedito dall'attuale normativa, come sopra esposto.

In ogni caso l'amministrazione comunale ha recentemente reso nota la propria intenzione di realizzare in altra zona della città il nuovo palazzo di giustizia, ove possano trovare adeguata sistemazione tutti gli uffici giudiziari, compresi quelli di nuova istituzione (primo fra tutti l'ufficio del giudice di pace).

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(20 maggio 1993)

STAGLIENO, ROVEDA, MIGLIO, SPERONI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che il 31 gennaio 1993 è scaduto il quarto *ultimatum* fissato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per permettere ai Khmer rossi di Pol Pot di rientrare nel processo di pace cambogiano, che finora essi hanno apertamente boicottato con gravi conseguenze per il destino della Cambogia;

che gli organismi di volontariato da tempo impegnati nel paese con progetti di sviluppo e le organizzazioni sindacali sono vivissimamente preoccupate per il difficile evolversi della situazione in Cambogia, con il rischio di fallimento dell'Accordo di pace patrocinato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite siglato a Parigi dalle quattro fazioni in guerra il 23 ottobre 1991;

che esiste altresì il rischio che le prime elezioni libere e democratiche in Cambogia, indette tra il 23 e il 25 maggio 1993, possano avere luogo nell'attuale contesto di crescenti ostilità militari e di pericolosa intimidazione politica, con il disarmo delle fazioni e la smobilitazione del 70 per cento dei rispettivi eserciti di fatto incompiuti, senza alcuna possibilità di sortire l'esito di autentica pace e di riconciliazione nazionale auspicato dal piano dell'ONU,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché anche l'Italia - attualmente presente in Cambogia (nell'ambito della missione ONU) con un contingente di carabinieri e volontari delle Nazioni Unite, oltre che con una numerosa e conosciuta comunità di volontari e cooperanti di organismi laici e cattolici - si adoperi con proposte concrete e misure efficaci presso l'ONU e la comunità internazionale per impedire che il paese precipiti nuovamente nella guerra civile e nel baratro di violenza che da più di venti anni tormenta la popolazione della Cambogia;

in che modo il nostro Governo possa urgentemente attivarsi per conseguire i seguenti obiettivi:

1) pieno rispetto e piena attuazione del testo dell'Accordo di Parigi da parte di tutti i firmatari dello stesso;

2) prolungamento della presenza dei «caschi blu» dell'UNTAC all'indomani della creazione del primo Governo eletto cambogiano, prevista per settembre;

3) intervento diplomatico presso il Governo thailandese affinché esso favorisca realmente il processo di pace in Cambogia, interrompendo ogni sostegno diretto o indiretto alla fazione di Kampuchea democratica (i Khmer rossi di Pol Pot);

4) eventuale sblocco, sentiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, dei fondi straordinari per la Cambogia impegnati dal Governo Andreotti nel febbraio 1992, in modo da contribuire concretamente all'urgente ripristino delle infrastrutture nel paese;

5) eventuale invio in Cambogia di un gruppo scelto di esperti in operazioni di sminamento, come da impegni assunti formalmente dal precedente Governo.

(4-02699)

(11 marzo 1993)

RISPOSTA. - Come gli onorevoli interroganti hanno correttamente osservato, l'Italia - insieme a quella parte della comunità internazionale maggiormente consapevole della necessità di risolvere i focolai di crisi regionale - è attivamente coinvolta nel processo di pace in Cambogia e segue con attenzione l'evoluzione della situazione.

L'Italia fornisce, come è noto, un concreto contributo alle attività delle Nazioni Unite in Cambogia con un contingente dell'Arma dei carabinieri (per compiti di polizia) e con funzionari civili (impiegati nella struttura amministrativa impiantata nel paese dall'ONU). Sono altresì presenti in Cambogia diverse nostre organizzazioni non governative.

Anche grazie all'impegno italiano, il piano di pace dell'ONU ha registrato, nonostante le note difficoltà, taluni significativi successi: è stata rimpatriata dalla Thailandia buona parte dei profughi cambogiani ed è stata pressochè completata la registrazione degli elettori in previsione delle consultazioni generali, pianificate per il 23-27 maggio 1993.

Naturalmente non si sottovaluta il persistere di uno stato di incertezza generale e di pericolose tensioni collegate a vari fattori, primo fra tutti l'atteggiamento negativo dei Khmer rossi nei confronti del processo di pace.

Le elezioni di maggio si svolgeranno in un clima non facile. Diversi osservatori comunque ritengono che esse legittimeranno la nascita di uno stato cambogiano, il quale, con l'aiuto della comunità internazionale, potrà cercare di operare per tentare di risolvere i gravi e numerosi problemi del paese. La prospettiva descritta non è probabilmente quella ideale, ma non sembrano al momento sussistere valide alternative.

Il Consiglio di sicurezza ha approvato all'unanimità l'8 marzo 1993 una risoluzione che ha confermato l'impegno dell'ONU per assicurare l'ordinato svolgimento del processo elettorale ed ha effettuato i primi passi sulla strada di un costruttivo coinvolgimento delle stesse Nazioni Unite in Cambogia nel cruciale periodo post-elettorale.

Si sottolinea l'importanza dell'unanimità raggiunta in seno al Consiglio di sicurezza in occasione della votazione della citata risoluzione. Soltanto infatti con il contributo di tutti i membri del Consiglio di sicurezza si potrà cercare in futuro di assicurare la stabilità dell'area.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
GIACOVAZZO

(17 maggio 1993)

TADDEI, NERLI, MINUCCI Adalberto, ZUFFA, BETTONI BRANDANI, BUCCIARELLI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che la casa di reclusione di San Gimignano (Siena) è stata aperta da circa un anno con una capienza ridotta (150 detenuti) a causa della situazione di sicurezza e della insufficiente assegnazione di agenti di polizia penitenziaria;

che a distanza di pochi mesi i detenuti sono aumentati senza che siano stati affrontati i problemi della sicurezza e dell'assegnazione del personale di custodia;

che la situazione si è particolarmente aggravata in questi ultimi tempi a causa della mancanza dell'acqua potabile che rende esplosiva una condizione di vita già difficilmente sostenibile,

gli interroganti chiedono di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda prendere per risolvere tempestivamente i problemi di sicurezza e di vivibilità della casa di reclusione di San Gimignano.

(4-00994)

(9 settembre 1992)

RISPOSTA. - Il nuovo complesso di San Gimignano (entrato in funzione l'11 novembre 1991) dista dal centro urbano circa 7 chilometri, non è servito dall'acquedotto comunale, ma si avvale di un impianto di potabilizzazione autonomo, la cui manutenzione è affidata a ditta di fiducia.

Non risultano particolari carenze o difficoltà nell'erogazione dell'acqua potabile, talchè l'inconveniente riferito dagli onorevoli interroganti è unicamente imputabile al sovraffollamento dell'istituto, verificatosi nell'estate del 1992.

Non emergono, d'altro canto, specifiche esigenze connesse alla sicurezza dell'istituto; sono invece previsti alcuni interventi funzionali di modesta entità (installazione di bracci meccanici per l'apertura automatica dei cancelli nei pressi della strada perimetrale; lavori di manutenzione per i quali si attende l'esito delle relative gare).

L'istituto è attualmente al completo, essendo presenti 200 detenuti, capienza massima prevista, e vi prestano servizio 114 agenti di polizia penitenziaria a fronte di un organico di 120 unità.

Si precisa che per risolvere il grave problema del sovraffollamento degli istituti penitenziari il Governo ha emanato il decreto-legge n. 107 del 1993 che prevede nuove misure alternative alla detenzione in regime carcerario, nonchè sulla espulsione dei cittadini extracomunitari.

È stato, altresì, emanato il decreto-legge n. 83 del 1993 relativo all'assunzione con procedure accelerate e semplificate di mille agenti ed assistenti di polizia penitenziaria, cui vanno aggiunti quelli in corso di reclutamento.

Ciò renderà senz'altro più agevole il lavoro e la sorveglianza e, nel contempo, meno dure le condizioni di vita dei detenuti in tutti gli istituti, compreso quello di San Gimignano.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(20 maggio 1993)

VISIBELLI. - *Al Ministro dei trasporti.* - L'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della grave disorganizzazione che ha afflitto l'aeroporto di Bari-Palese nei primi giorni

dell'anno, così come riportato in un articolo pubblicato il 6 gennaio 1993 dal quotidiano «La Gazzetta del Mezzogiorno» con il seguente testo:

«Gli aerei tornano a volare - ma perchè il ritardo nel liberare la pista? - Il direttore dell'aeroporto? È ancora in ferie. L'ingegner capo? Era in ferie fino a ieri. Oggi c'è, ma non è autorizzato a rilasciare interviste. L'argomento segretissimo è capire perchè l'aerostazione è rimasta chiusa per tre giorni, con una serie incredibile di disagi, e solo ieri mattina è stata riaperta, versando liquido antigelo sulla pista.

Un riserbo assurdo, incomprensibile, forse utilizzato come paravento per nascondere chissà quali carenze e che lascia il campo aperto a qualsiasi ipotesi, come quella di una inattività voluta. Se ci sono responsabilità precise è bene che qualcuno le accerti ufficialmente.

Ma cosa è successo all'aeroporto di Bari-Palese? L'Aeronautica militare, a cui peraltro non spetta il mantenimento operativo della struttura civile, è stata interpellata solo a mezzogiorno di lunedì 4 gennaio. Fino ad allora nessuno si era mosso.

Su disposizione del comando regione sono stati così subito spostati da Palo, dove operavano per lo sgombero delle strade dalla neve, due mezzi che hanno raggiunto l'aeroporto alle 16,30. Intervento, comunque, inutile in considerazione del leggero strato di fanghiglia di neve che ricopriva la pista, non asportabile con le pale meccaniche senza pregiudicare lo stato della superficie su cui atterrano i velivoli.

Quindi i tecnici dell'aviazione civile, su suggerimento dei militari, hanno finalmente impiegato l'anticongelante e, come per ...incanto, l'aeroporto è stato riaperto. Da ieri l'attività dei voli è ripresa normalmente.

Rimane in piedi, e al momento senza risposta, l'interrogativo iniziale: perchè il ritardo nel liberare la pista?».

L'interrogante, pertanto, chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intenda prendere in merito alla succitata questione, al fine di predisporre opportune e consequenziali iniziative, anche al fine di evitare che una siffatta discrasia organizzativa abbia a ripetersi.

(4-02019)

(13 gennaio 1993)

RISPOSTA. - Si premette che nell'aeroporto di Bari non è stato mai predisposto alcun servizio antineve, in considerazione delle condizioni climatiche medie che si verificano durante il periodo invernale e dell'onere economico derivante da tale tipo di servizio.

Il verificarsi di un evento a carattere eccezionale, quale quello della precipitazione nevosa, non ha, comunque, fatto venir meno l'impegno da parte del personale della locale direzione di circoscrizione aeroportuale in tale circostanza.

Le consultazioni iniziali del personale aeroportuale accertavano l'inutilità dell'impiego dei mezzi spazzaneve in possesso dell'Aeronautica militare, per la mancanza di idonei automezzi di supporto per l'allontanamento della neve rimossa, per evitare cumuli ai bordi della pista di volo e per evitare il danneggiamento della pavimentazione.

In collaborazione con il locale comando provinciale dei vigili del fuoco intraprese tutte quelle azioni tese a ridurre al minimo le conseguenze dovute alla eccezionale precipitazione, in modo tale da poter rendere agibile in breve tempo ed in condizioni di sicurezza la pista di volo.

A tal fine venivano messi a disposizione da parte del predetto comando gli automezzi «Perlini» e gli altri ritenuti idonei per effettuare il continuo passaggio sullo strato di neve ghiacciata sovrastante le infrastrutture di volo.

In tal modo si conseguiva la rottura dello strato di ghiaccio formatosi e veniva facilitata la conseguente liquefazione.

Veniva, inoltre, effettuato lo spargimento del liquido antigelo mediante gli automezzi a disposizione della direzione aeroportuale.

In seguito a tali operazioni, quindi, venivano ripristinate le condizioni necessarie per l'agibilità delle infrastrutture di volo e per la conseguente riapertura al traffico dello scalo aeroportuale.

Il Ministro dei trasporti
COSTA

(20 maggio 1993)

ZECCHINO. - *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che il consiglio di amministrazione dell'Università di Napoli ha rifiutato il finanziamento, da parte di enti pubblici e privati, di borse di studio aggiuntive nelle scuole di specializzazione della facoltà di medicina per il ritardo nella presentazione delle proposte di finanziamento rispetto ai termini fissati dallo stesso consiglio di amministrazione;

che, peraltro, la stessa indicazione del numero delle borse di studio concesse dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, non contenuta nel bando di concorso, è stata comunicata dopo la conclusione del concorso e dopo l'affissione della graduatoria di merito;

ritenuto:

che l'accettazione del finanziamento aggiuntivo, offerto da altri enti, determinerebbe l'aumento del numero di borse di studio, da assegnare comunque secondo la graduatoria approvata, senza alcuna lesione dei diritti dei candidati;

che esiste una grande sproporzione tra l'esiguo numero di borse di studio disponibili da una parte ed il cospicuo numero di aspiranti e le esigenze oggettive del Servizio sanitario nazionale dall'altra,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere per evitare la paventata perdita di borse di studio utilizzabili presso l'Università di Napoli in favore di giovani laureati in medicina.

(4-02778)

(18 marzo 1993)

RISPOSTA. - Il consiglio di amministrazione dell'Università Federico II di Napoli non ha autorizzato il convenzionamento per i finanziamenti aggiuntivi provenienti da enti pubblici e privati, diretti a sostenere

l'onere delle borse di studio per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia, a causa del ritardo con il quale sono state presentate le proposte, cioè con graduatorie già pubblicate.

Questo Ministero, al riguardo, ha già rappresentato al rettore le proprie perplessità in ordine alle scelte operate da quell'ateneo, che non risultano essere in linea con il comportamento assunto, in situazioni analoghe, da altre Università.

Con l'occasione, è stata richiamata l'attenzione degli organi di governo dell'ateneo stesso sulla necessità di un'attenta valutazione nell'acquisire risorse aggiuntive esterne, destinate a completare la realizzazione di finalità puramente pubblicistiche, laddove ne fosse stata accertata la disponibilità per tutta la durata dei corsi ed a prescindere dalle motivazioni che sono alla base dei finanziamenti stessi.

Il Ministero ritiene, infatti, che, nel caso di specie, l'integrazione delle risorse statali disponibili, oltre che rispondere a criteri di «buona amministrazione», avrebbe consentito anche il soddisfacimento degli interessi degli aspiranti al conferimento delle borse di studio, contestualmente a quello del Sistema sanitario nazionale; l'orientamento di potersi avvalere del concorso di risorse esterne, inoltre, è da ritenere pienamente legittimo, al pari dei finanziamenti aggiuntivi dei dottorati di ricerca.

Il Ministero, infine, nel prendere atto della nomina di una commissione avente l'incarico di rivedere la regolamentazione che l'ateneo si è dato nella materia in questione, ha invitato il consiglio di amministrazione a riconsiderare le proprie decisioni, anche alla luce di possibili ricorsi giurisdizionali da parte di coloro che, utilmente collocati nella graduatoria di merito, risulteranno esclusi dalla frequenza dei corsi per mancanza di borse di studio.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
COLOMBO

(17 maggio 1993)
